



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE,
FORESTE E FAUNA**

Via Vannetti n. 41 – 38122 Trento

T +39 0461 497661

pec dip.protezione_civile@pec.provincia.tn.it

@ dip.protezionecivile@provincia.tn.it

web www.provincia.tn.it



Spettabili

Consorzio dei Comuni Trentini

Comuni del Trentino

e, p.c.

Spettabili

Presidente della Provincia

Commissariato del Governo
per la Provincia di Trento

Questura di Trento

Comando provinciale dei
Carabinieri di Trento

Comando provinciale della
Guardia di finanza di Trento

Consiglio delle Autonomie locali della
Provincia di Trento

Dipartimenti della Provincia

Ufficio stampa della Provincia

LORO SEDI

D327/2021/21-2020-4

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: misure in materia di contenimento del contagio da Covid-19 in merito allo svolgimento di attività sportiva e motoria nella c.d. "Zona rossa" di cui al Dpcm 2 marzo 2021 - Chiarimenti.

In seguito alla richiesta di chiarimenti in merito alle misure in oggetto, formulata dal Consorzio dei Comuni Trentini con nota di data 17 marzo 2021 e acquisita al prot. PAT n. 187345 di pari data, si evidenzia quanto segue.

Durante la collocazione temporale della Provincia nella c.d. "Zona rossa" ai sensi del Dpcm 2 marzo 2021, la scrivente Amministrazione provinciale (sulla base della succitata e espressa richiesta di chiarimenti giunta dal Consorzio dei Comuni Trentini e sentito sul punto il Commissariato del Governo per la Provincia di Trento) ritiene che, ai fini dello svolgimento dell'attività sportiva, sia consentito spostarsi anche con mezzi di trasporto pubblici e privati per raggiungere, all'interno del territorio del proprio Comune, il luogo individuato per svolgere l'attività sportiva.

Considerate le numerose richieste pervenute, si evidenzia altresì che, in quanto attività sportiva, **l'attività di pesca** può essere svolta in "Zona rossa" secondo le modalità di cui sopra.

Per opportuna ricognizione, si riportano le principali disposizioni che, nell'ambito della normativa vigente in materia di contenimento del contagio da Covid-19 nella c.d. "Zona rossa", disciplinano lo svolgimento dell'attività motoria e dell'attività sportiva, ossia:

- **l'art. 41 del Dpcm 2 marzo 2021**, che testualmente dispone:

"1. Tutte le attività previste dall'articolo 17, commi 2 e 3, anche se svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.

2. È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale";

- **il punto 23) dell'ordinanza del Presidente della Provincia n. 66 del 5 marzo 2021**, che testualmente dispone:

"E' consentito svolgere l'attività sportiva o attività motoria all'aperto e preferibilmente presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività; in ogni caso l'attività sportiva deve essere svolta al di fuori delle strade e delle piazze dei centri storici della città";

- **il punto 24) dell'ordinanza del Presidente della Provincia n. 66 del 5 marzo 2021**, che testualmente dispone:

*"nel caso in cui sul territorio provinciale trovino applicazione le misure di cui al Capo V del Dpcm 2 marzo 2021 (c.d. zona "rossa"), laddove si consente l'**attività motoria** solo in prossimità della propria abitazione si dispone che la stessa sia possibile entro un massimo di tolleranza di 60 minuti dal momento in cui si esce dalla medesima".*

Appare inoltre opportuno ricordare, in questa sede, il contenuto specifico delle faq del Governo dedicate all'argomento in oggetto (per i territori collocati in "zona rossa") e pubblicate sull'apposito sito istituzionale (<https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone>):

- *“Nell’area rossa è consentito svolgere l’attività sportiva esclusivamente nell’ambito del territorio del proprio Comune, dalle 5.00 alle 22.00, in forma individuale e all’aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri. È tuttavia possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza”;*
- *“L’attività motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione (ndr, dalle 5.00 alle 22.00, fascia oraria aggiunta dal redattore della presente in quanto coerente all’impostazione del Dpcm). È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e indossare dispositivi di protezione individuale. Sono sempre vietati gli assembramenti” (faq da leggere in combinato disposto con quanto previsto dal punto 24 sopra citato).*

Restano salvi gli spostamenti (anche oltre il territorio del proprio Comune) da parte degli atleti, professionisti e non professionisti, per l’effettuazione delle sessioni di allenamento finalizzati alla partecipazione degli eventi e competizioni di livello agonistico, riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del CONI e del CIP di cui all’art. 18 del Dpcm 2 marzo 2021. Si specifica altresì che, in zona rossa, sono comunque sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.

Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE GENERALE

- ing. Raffaele De Col -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)